



Roma, 09/06/2026
Prot. n. 2026-U-DIMM-318
All. 1

A tutte le Strutture

Oggetto: Permesso unico lavoro – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del 24 aprile 2024 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - D.L. 83/2026

Care compagne, cari compagni,

il Decreto Legislativo n. 83 del 16 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1233, avente ad oggetto una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente per tali fini in uno Stato membro.

Di seguito sono riportati i contenuti della presente nota:

1. il Decreto Legislativo n. 83/2026;
2. i testi delle norme modificati dal D.lgs. 83/2026;
3. alcuni aspetti di interesse della Direttiva Ue 2024/1233

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 83/2026

Il D.lgs. 83/2026 (di seguito “Decreto”) è entrato in vigore il 4 giugno 2026. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, **le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.** Come stabilito dall’art. 18 della Direttiva Ue 2024/1233, gli Stati membri avevano tempo fino al 21 maggio 2026 per far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a diversi aspetti della direttiva stessa.

Come detto, il Decreto è stato emanato per recepire i principi indicati nella Direttiva UE n. 2024/1233 modificando gli articoli 4-*bis* (accordo di integrazione), 5 (permesso di soggiorno) e 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del Testo Unico Immigrazione (di seguito TUI, D.lgs. 286/1998).

Il provvedimento si compone di quattro articoli:

- L’art. 1, **costituito da un solo comma**, modifica gli articoli del T.U.I. appena riportati;
- l’art. 2 individua nel Ministero dell’interno l’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico lavoro;
- l’art. 3 impone che le modifiche al sistema per il rilascio del permesso unico dovranno intervenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’articolo 4 chiarisce che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40,

i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1 TUI.

Di seguito ci si soffermerà esclusivamente sulle modifiche introdotte **al solo comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. n. 83/2026** che integra la disciplina in materia di “*permesso unico*”, precedentemente introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, adottato in recepimento della direttiva 2011/98/UE.

La **lettera a)** modifica l'**art. 4-bis TUI relativo all'accordo di integrazione**, prevedendo che, nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del processo di integrazione, vengano fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il “*permesso unico lavoro*” e sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

La disposizione non specifica le modalità con cui tali informazioni dovranno essere rese disponibili. Si ritiene tuttavia che l'adempimento possa tradursi nel rilascio di un prestampato in più lingue o in una lingua veicolare contenente le informazioni dette.

La **lettera b) n. 1** modifica il **comma 4 dell'art. 5 TUI aumentando il termine di sessanta giorni** previsto in precedenza per la presentazione della **richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno** con quello di novanta giorni. Quindi la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dovrà essere presentata almeno **90 giorni prima della scadenza**. Si osserva che rimane fermo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 lettera b) TUI, secondo il quale l'espulsione è disposta se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno sia scaduto **da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo**.

La **lettera b) n. 2** modifica il **comma 8.1 dell'art. 5 TUI** stabilendo che in aggiunta, nel permesso unico di lavoro, vengano inserite anche le informazioni relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali, come indicate alla lettera a), punti 12¹ e 16², dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002.

È specificato inoltre, che al permesso unico lavoro si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis dello stesso art. 5 TUI, vale a dire:

- che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo;
- che in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.

La **lettera b) n. 3** inserisce il **comma 8.1-bis all'art. 5 TUI** il quale prevede che, in deroga all'articolo 5, commi 9 e 9-bis del TUI, il permesso unico **sia rilasciato dal Questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda**.

La disposizione si riferisce espressamente al rilascio del permesso di soggiorno e non contiene alcun richiamo alle procedure di rinnovo. In assenza di una specifica disciplina derogatoria, si ritiene pertanto che **per il**

1 - Annotazioni da riportare nel campo 12 del permesso di soggiorno elettronico: “...gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle loro disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro o alla validità illimitata del permesso di soggiorno...”.

2 - Annotazioni da riportare nel campo 16 del permesso di soggiorno elettronico: “...gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro...”.

rinnovo si dovrebbero applicare i termini generali previsti dal novellato comma 9, dell'articolo 5 TUI (si legga oltre), vale a dire **novanta giorni**.

La **lettera b), n. 4** integra il **comma 8.2 dell'art. 5 TUI** che elenca i casi in cui in cui non si applica la disciplina sul permesso unico. Sono esclusi dall'applicazione della suddetta disciplina le seguenti ipotesi di permesso di soggiorno:

- per **lavoro autonomo** (art. 26 TUI);
- per **investitori** (art. 26-bis TUI);
- **dirigenti o personale altamente specializzato** di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27 comma 1 lettera a) TUI);
- **lavoratori marittimi** occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione (art. 27 comma 1 lettera h) TUI);
- **lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti**, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero (art. 27 comma 1 lettera i) TUI);
- i **lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia**, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano (art. 27 comma 1 lettera i-bis) TUI);
- **nomadi digitali e lavoratori da remoto**, non appartenenti all'Unione europea (art. 27 comma 1 lettera q-bis) TUI);
- **persone collocate "alla pari"** (art. 27 comma 1 lettera r) TUI);
- **medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive**, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali (art. 27 comma 1-quinquies TUI);
- **lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea**, ormeggiate in porti italiani autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo (art. 27 comma 1-septies TUI);
- **prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari** (art. 27-quinquies TUI);
- i cittadini stranieri in possesso di **permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT** rilasciato da altro Stato membro (art. 27-sexies TUI);
- i cittadini stranieri che **soggiornano a titolo di protezione temporanea** conformemente alla direttiva 2011/55/CE del Consiglio ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato (art. 27 comma 1 lettera e) TUI);

- i cittadini stranieri che **soggiornano per motivi di studio o formazione**: percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore (art. 39 TUI); studenti, scambio di alunni, tirocinio (art. 39-bis TUI); ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (artt. 39-bis.1 TUI);
- i cittadini stranieri che soggiornano per motivi di **protezione sociale** (art. 18 TUI);
- i cittadini stranieri che soggiornano per **casi speciali** in quanto vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUI), nonché vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter TUI);
- i cittadini stranieri che soggiornano a titolo di **protezione speciale**, anche ai sensi dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dall'articolo 19, comma 1.2 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- **i cittadini stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità**, non adeguatamente curabili nel Paese di origine (art. 19 comma 2 lettera d-bis) TUI);
- **il cittadino straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità** che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza (art. 20-bis TUI);
- **i familiari dei minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore** (art. 31 comma 3 TUI);
- i cittadini stranieri che soggiornano per ricevere **cure mediche** (art. 36 TUI);
- coloro che soggiornano:
 - per motivi **religiosi**;
 - per **acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide**, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 - per **residenza elettiva**;
 - ovvero che hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in **attesa di una decisione sulla richiesta**.

Ricordiamo che il comma 8.2 dell'art. 5 TUI già prevedeva che le disposizioni relative al permesso unico lavoro non si applicassero:

- ai cittadini stranieri titolari del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (articoli 9 TUI);
- ai cittadini stranieri in possesso di un **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro** (9-ter TUI);
- ai cittadini stranieri **lavoratori stagionali** (art. 24 TUI);
- ai cittadini stranieri che soggiornano a titolo di **protezione internazionale** come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno per **atti di particolare valore civile** (art. 42-bis TUI).

La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo precisa che la nuova disciplina sul permesso unico trova applicazione nei confronti dei lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone "grandi anziane", o a favore di "bambini

dalla nascita fino a sei anni di età”, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

I **numeri 5) e 6) della lettera b)**, modificano rispettivamente il **comma 9 e il comma 9-bis dell’art. 5 TUI**, elevando da sessanta a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, i termini entro cui è previsto il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno.

Si evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di decreto precisa:

“...che alla luce dell’articolazione del procedimento italiano per il rilascio del permesso unico lavoro in due sub-procedimenti (volto il primo al rilascio del nulla osta al lavoro e il secondo, consequenziale, al rilascio del permesso unico lavoro), per rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 è stato mantenuto fermo il termine attuale dei 60 giorni previsto per il nulla osta al lavoro ma è stato ridotto dagli attuali 60 a 30 giorni il termine per il permesso unico lavoro (dalla somma 60+30 scaturisce il complessivo termine di 90 giorni, rispettoso della Direttiva in argomento). Per quanto concerne invece il permesso di soggiorno ordinario – che riguarda categorie di persone per le quali non è previsto il previo rilascio del suddetto nulla osta (quindi non è previsto il relativo sub-procedimento col termine di 60 giorni) – l’innalzamento del termine dagli attuali 60 giorni ai 90 giorni è funzionale a rendere omogeneo tale termine con quello, complessivo (60+30=90), del sopra descritto procedimento volto al rilascio del permesso unico lavoro...”

La **lettera c) dell’art. 1** inserisce un periodo al **comma 5-quinquies all’articolo 22 TUI prevedendo** che durante il procedimento relativo al rilascio del nulla osta al lavoro, il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti lo stesso iter di rilascio del nulla osta. L’intervento è volto all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 1233/2024.

Quindi, in estrema sintesi, il D.Lgs. n. 83/2026:

- **riduce a 30 giorni dal completamento della domanda**, i termini per il primo rilascio del solo permesso unico lavoro;
- **aumenta da 60 a 90 giorni il termine generale** (notoriamente mai rispettato) per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno “ordinario”;
- **specifica e amplia la casistica dei permessi che non sono sottoposti alla procedura del permesso unico.**


1. I TESTI DELLE NORME MODIFICATI DAL D.lgs. 83/2026

Ecco, quindi, il testo per estratto degli artt. 4-bis, 5 e 22 TUI con evidenziate in grassetto le modifiche apportate dal D.lgs. n. 83/2026.

Articolo 4 bis - Accordo di integrazione

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

*1-bis. Nell’ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8.1, **nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l’esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.***



Articolo 5 - Permesso di soggiorno

[...]

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno **novanta giorni** prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

[...]

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro" e **sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002. Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.**

8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

c) agli stranieri di cui **agli articoli 26 e 26-bis;**

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies;

d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione **di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1.**

g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis;

g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto

di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

*9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro **novanta giorni** dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.*

*9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato **il termine di novanta giorni** di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.*

Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

[...]

*5 -quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. **Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.** In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.*

[...].

2. ALCUNI ASPETTI DI INTERESSE DELLA DIRETTIVA UE 2024/1233

La Direttiva UE 2024/1233 “relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401233), procede alla rifusione (e, quindi, all'abrogazione) della precedente Direttiva UE 2011/98, avente sostanzialmente lo stesso titolo, operando alcune modifiche alla disciplina precedentemente in vigore.

La Direttiva 2024/1233 (art. 3) si applica esclusivamente ai cittadini di paesi terzi che:

- a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
- b) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di



soggiorno;

c) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

È di rilievo l'articolo 12 sulla parità di trattamento, principale norma sociale della Direttiva.

I lavoratori dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno; o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, in particolare per:

1. i settori della sicurezza sociale definiti nel [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#);
2. le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
3. l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata.

Gli Stati membri possono tuttavia limitare la parità di trattamento.

Ad esempio, nei settori della **sicurezza sociale** (definiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004), le limitazioni possono riguardare i diritti conferiti ai lavoratori di Paesi terzi, senza tuttavia restringerli per i lavoratori di Paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che i predetti diritti, per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichino ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto. A tale riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 41 TUI in materia di assistenza sociale che introdotto tali ambiti di applicazione.

Il contenuto dell'articolo 12 corrisponde sostanzialmente, con alcune precisazioni o aggiornamenti di termini, al testo dell'articolo 12 della Direttiva Ue 2011/98 precedentemente in vigore. Ricordiamo che negli anni scorsi tale norma – non trasposta nell'ordinamento nazionale ma per effetto di una consolidata giurisprudenza unionale direttamente applicabile – ha consentito di promuovere contenziosi che hanno portato al riconoscimento della parità di trattamento per i titolari del permesso unico lavoro soprattutto nel settore della sicurezza sociale (ANF, assegno di maternità, ecc).

I successivi articoli 13 e 14 stabiliscono che gli stati membri si devono dotare di un sistema atto ad impedire eventuali abusi e a sanzionare le violazioni che discriminano i lavoratori stranieri e che questi possano, con meccanismi efficaci, proporre denunce nei confronti dei datori di lavoro.

Fraternali saluti.

p. la Cgil Nazionale
Maria Grazia Gabrielli

P il Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli